

22 Nov 2019A

## TAG

- Tares
- Tari
- Comuni
- Tributi locali

Per approfondire

[HOME](#) › [FISCO E CONTABILITÀ](#)

## *Quota variabile e rischio credito nel metodo Arera*

di Stefano Baldoni (\*) - Rubrica a cura di Anutel

Il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019, evidenzia tra l'altro due aspetti di particolare rilievo. Il limite alla variabilità della componente variabile della tariffa e l'inserimento tra le voci rilevanti ai fini tariffari degli oneri connessi al rischio credito.

### **Il limite alla modifica delle tariffe variabili**

Le nuove regole per l'identificazione dei costi del servizio e soprattutto la nuova classificazione degli stessi in componenti fisse e componenti variabili, pongono la necessità di considerare attentamente gli effetti che possono verificarsi sulle tariffe. In primo luogo, dal Mtr emerge una generale tendenza a includere nei costi variabili voci che in precedenza erano classificate tra i costi fissi. Ciò rappresenta un elemento che favorisce l'efficientamento del sistema, in quanto è proprio sulle componenti di costo variabile che è possibile agire con maggiore rapidità per rendere più efficiente la gestione. Tuttavia,

questo spostamento di costi non è indolore per quanto attiene agli effetti tariffari e non sempre è rispondente alla reale natura delle voci di costo.

Un caso rilevante riguarda le voci costi generali di gestione, inserita oggi, come con il precedente sistema, all'interno dei costi comuni. Fino a oggi il Dpr 158/1999 chiariva che nella componente dei costi generali di gestione dovevano essere obbligatoriamente inseriti quelli relativi al personale operativo, vale a dire direttamente impiegati nel servizio, per una quota almeno pari al 50 per cento del loro ammontare. Il Mtr supera questa previsione, stabilendo che nella voce costi generali di gestione debbano inserirsi solo i costi del personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei Ru e una quota parte dei costi di struttura, come le spese generali e i costi amministrativi (ripartibili utilizzando i driver del unbundling contabile, come specificato nel documento di consultazione 351/2019 e come peraltro già suggerito dalle linee guida Tares 2013). I costi del personale direttamente impiegato nel servizio devono essere riclassificati nelle singole componenti (Cts, Ctr, Carc, eccetera) in base all'attività svolta. Questo senza dubbio concentra gli oneri del personale tra le componenti variabili dei costi. Seppure, a ben vedere, si tratta di voci di costo che hanno una natura semirigida, se non rigida, non dipendendo direttamente dal volume del servizio erogato. Ad esempio, il costo dell'autista del mezzo che raccoglie i rifiuti non è direttamente variabile in base alla quantità di rifiuti raccolti.

La concentrazione dei costi tra le componenti variabili determina l'appesantimento della quota variabile della tariffa, con effetti nefasti specie per le famiglie più numerose, maggiormente penalizzate dall'incidenza della quota variabile. Nonostante il Dpr 158/1999, all'articolo 5, continui a prevedere che la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche deve avvenire privilegiando i nuclei familiari più numerosi. Magari proprio nell'anno in cui, cessata la deroga ai coefficienti prevista dall'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013, gli enti che avevano adottato coefficienti più favorevoli per le utenze domestiche più numerose devono rientrare nei limiti di legge.

Consapevole di questo effetto, l'articolo 3 del Mtr prevede un limite alla variazione della quota variabile dell'entrata rispetto all'anno precedente, stabilendo che la stessa non possa superare il 20% del suo ammontare dell'anno n-1, determinando, in caso di variazione positiva, lo spostamento della quota tariffaria variabile eccedente il predetto limite nella componente fissa e, viceversa, laddove la variazione sia negativa.

Tuttavia questa percentuale appare particolarmente elevata, specie nel primo anno di applicazione del sistema tariffario.

### **Il costo del rischio credito**

Uno degli elementi di maggior rilievo per i Comuni è la gestione del rischio credito. Nel Mtr quest'ultimo viene valutato inserendo tra i costi comuni diversi i crediti inesigibili e un accantonamento al fondo rischi su crediti nel costo d'uso del capitale. Tuttavia, mentre nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, il Mtr stabilisce dettagliatamente quando il credito possa considerarsi inesigibile, contemplando i crediti per i quali l'ente/gestore dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito e quelli per i quali è stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del debitore, nel caso della Tari il metodo stabilisce laconicamente che si applica la normativa vigente. Il problema è capire quale sia la normativa vigente. Infatti, oltre alla norma del comma 654-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), non si rinvengono altre norme che disciplinano in modo specifico la definizione di credito inesigibile nel caso della Tari. Si potrebbe allora fare riferimento alle norme del principio contabile applicato n. 2, in base al quale il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Ovvero alla disposizione che prevede la facoltà di cancellare i crediti di dubbia esigibilità trascorsi tre anni dalla loro scadenza. Ovviamente per la quota eccedente il fondo rischi su crediti accantonato. Oppure si potrebbe pensare di ricorrere alle casistiche considerate dalle linee guida tares 2013, ossia i crediti per i quali non vi è più fondata speranza di riscossione, avendo esperito tutte le azioni cautelari ed esecutive economicamente convenienti per procedere alla riscossione del credito, o nel caso di procedure concorsuali, nel caso di intervenuta prescrizione o decadenza o, infine, nell'ipotesi in cui siano trascorsi infruttuosamente 6 mesi dalla notifica del titolo esecutivo.

In relazione all'accantonamento al fondo rischi su crediti, il Mtr differenzia ancora una volta il caso dell'adozione della tariffa corrispettiva, nel quale l'accantonamento è ammesso solo nei limiti delle norme fiscali (0,5 per cento dei crediti, fino a che il fondo non raggiunge il 5 per cento del loro ammontare) da quello della Tari, in cui

l'accantonamento può spingersi fino all'80% della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'effetto di quest'ultima norma è estremamente variegato in base a come si sono comportati i vari enti in precedenza, assistendo a Comuni che hanno accantonato somme nel piano finanziario già molto prossime al fondo crediti di dubbia esigibilità e ad altri che addirittura non hanno accantonato nulla.

### **Aspetti non chiariti esplicitamente**

Resta da chiarire, infine, il trattamento del recupero dell'evasione tributaria Tari nel piano economico-finanziario (che nel previgente sistema andava detratta dai costi comuni, in base alle somme effettivamente percepite). Nel documento di consultazione di cui alla deliberazione 713/2018 era prevista espressamente la detrazione dal costo del rischio credito degli incassi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, ma nulla si dice nella deliberazione 443/2019. Analogamente accade per il costo delle agevolazioni tributarie, che nel precedente sistema veniva aggiunto ai costi del piano finanziario (obbligatoriamente per quelle aventi natura tecnica, in modo facoltativo per quelle di natura economico-sociale articolo 1, comma 660, legge 147/2013), mentre oggi non viene più richiamato dal Mtr. Tuttavia l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio e la necessità di garantire le risorse regolatorie al gestore spingerebbero per il loro inserimento nelle voci di costo.

*(\*) Vicepresidente Anutel e docente Anutel*